

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E LA GUARDIA DI FINANZA

La **Commissione parlamentare** di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (di seguito indicata come "la Commissione") nella persona della Presidente, On. Carla Ruocco;

La **Guardia di finanza**, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana,

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti",

VISTA la legge 26 marzo 2019, n. 28, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario";

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

VISTO l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante " Attuazione della direttiva (UE)

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

CONSIDERATA la necessità di rafforzare e rendere maggiormente incisiva la cooperazione tra la Guardia di finanza e la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario;

CONSIDERATO che è stato realizzato un sistema informatico (di seguito indicato come "il sistema informatico") che consente ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e a ogni altro soggetto o ente di segnalare alla Commissione le criticità riscontrate nei confronti di banche o intermediari non bancari;

CONSIDERATO che il sistema informatico, consistente in un questionario accessibile via internet, consente di acquisire informazioni la cui gestione costituisce uno strumento che concorre all'esercizio dei compiti della Commissione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Ambito della collaborazione)

1. Le parti si impegnano a collaborare, nel quadro delle rispettive attribuzioni e allo scopo di realizzare forme di scambio informativo, per lo sviluppo di strategie di contrasto e prevenzione delle violazioni riferibili:
 - a) alle procedure inerenti ai finanziamenti, ai prestiti garantiti dallo Stato e alle moratorie su finanziamenti, *ex lege* e volontarie, come previsti, in particolare, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e dal decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) alla gestione da parte degli intermediari bancari e finanziari, nonché dei soggetti di cui all'art. 115 TULPS, delle esposizioni creditizie deteriorate (NPL e UTP).

Articolo 2**(Collaborazione di personale della Guardia di finanza con la Commissione)**

1. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche formali per il riscontro della completezza documentale delle segnalazioni pervenute mediante il sistema informatico, il personale della Guardia di finanza in forza al Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari d'inchiesta collabora con la stessa. Detto personale viene appositamente assegnato dal Corpo della guardia di finanza per le specifiche funzioni suindicate che restano, quindi, separate da quelle dei militari già assegnati all'Archivio della Commissione.
2. Al termine delle verifiche formali di cui al comma 1, le segnalazioni ritenute complete sono inviate alla Commissione per le valutazioni di merito delle stesse.
3. La Commissione può altresì avvalersi del personale della Guardia di finanza di cui al comma 1, nell'ambito delle valutazioni di cui al comma 2, per l'eventuale svolgimento delle seguenti attività:
 - a) comunicazione delle segnalazioni ricevute alle Autorità di vigilanza per il seguito di competenza;
 - b) trasmissione delle richieste di informazioni all'intermediario segnalato;
 - c) comunicazione ai segnalanti degli esiti delle attività istruttorie poste in essere;
 - d) trasmissione materiale di eventuali denunce di reato alla competente Procura della Repubblica.
4. Le attività di cui ai commi da 1 a 3 sono definite dal Disciplinare previsto dall'articolo 3.

Articolo 3**(Disciplinare)**

1. Le modalità operative del rapporto di collaborazione oggetto del presente Protocollo sono definite con apposito Disciplinare, concordato tra le Parti.
2. Il Disciplinare definisce, in particolare, la struttura organizzativa preposta alla gestione del Sistema informatico e le relative procedure.
3. Il personale della Guardia di finanza di cui all'articolo 2, comma 1, potrà essere autorizzato dalla Commissione a comunicare al Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza fatti o atti di potenziale rilievo per le relative attività istituzionali.

Articolo 4
(Trattamento dati Personali)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, del decreto legislativo n. 101/2018, del decreto legislativo n. 51/2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n.15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del decreto legislativo n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi normativi tra le parti.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Articolo 5
(Ratifica)

1. Il presente Protocollo e il Disciplinare di cui all'articolo 3 sono sottoposti a ratifica da parte della Commissione, secondo le disposizioni del relativo regolamento interno.

Roma,

per la Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario

LA PRESIDENTE
On. Carla Ruocco

Per la Guardia di Finanza

IL COMANDANTE GENERALE
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

**DISCIPLINARE PER LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E LA
GUARDIA DI FINANZA**

Premessa

La **Commissione parlamentare** di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (di seguito indicata come "la Commissione") nella persona della Presidente, On. Carla Ruocco;

La **Guardia di finanza**, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana,

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti";

CONSIDERATO che è stato realizzato un sistema informatico che consente ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e a ogni altro soggetto o ente di segnalare alla Commissione le criticità riscontrate nei confronti di banche o intermediari non bancari (di seguito indicato come "il Sistema informatico");

CONSIDERATO che il Sistema informatico, consistente in un questionario accessibile tramite internet, consente di acquisire informazioni la cui gestione costituisce uno strumento che concorre all'esercizio dei compiti della Commissione;

VISTO il Protocollo per la cooperazione tra la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario e la Guardia di finanza (di seguito indicato come "il Protocollo"), finalizzato alla gestione del Sistema informatico e delle relative segnalazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 del Protocollo, con il quale le Parti si impegnano a collaborare, nel quadro delle rispettive attribuzioni e allo scopo di realizzare forme di scambio informativo, per lo sviluppo di strategie di contrasto e prevenzione delle violazioni riferibili alle materie e agli ambiti normativi ivi indicati;

CONVENGONO che il presente Disciplinare costituisca attuazione del rapporto di collaborazione convenuto con il Protocollo, definendo la struttura organizzativa preposta alla gestione del Sistema informatico e le relative procedure operative.

Articolo 1
(Presidenza e Ufficio di Presidenza della Commissione)

1. La Presidenza della Commissione:
 - a) svolge i compiti di gestione, coordinamento e supervisione del Sistema informatico, nonché la valutazione di merito delle segnalazioni, come attribuiti dal Protocollo alla Commissione e descritti dal presente Disciplinare;
 - b) ai fini di cui al comma 1, può avvalersi dei consulenti della Commissione;
 - c) si avvale del personale della Guardia di finanza per lo svolgimento delle attività di verifica formale delle segnalazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del Protocollo; può altresì avvalersi del medesimo personale per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dall'articolo 2, comma 3, del Protocollo;
 - d) redige i *report* statistici e le proposte di relazione di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo.
2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione:
 - a) valuta i *report* statistici sull'andamento delle segnalazioni e sulla gestione del Sistema informatico, presentati dalla Presidente con cadenza almeno bimestrale o, comunque, quando richiesto da un componente dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) approva la proposta di relazione semestrale sull'andamento della gestione delle segnalazioni, presentata dalla Presidente entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, e ne dispone la comunicazione alla Commissione in seduta plenaria;
 - c) delibera le iniziative conseguenti alla valutazione dei *report* statistici e delle relazioni semestrali, o a segnalazioni di particolare rilevanza, disponendo, in particolare, ove ritenuto opportuno o necessario, lo svolgimento di ulteriori approfondimenti o attività istruttorie in relazione a specifiche segnalazioni o gruppi di segnalazioni, lo svolgimento di audizioni, l'inoltro di richieste di chiarimenti e relazioni scritte, nonché altre richieste documentali;
 - d) autorizza la comunicazione al Comando Tutela Economia e Finanza della Guardia di finanza di eventuali fatti o atti, emersi all'esito delle valutazioni di merito di cui all'articolo 2 del Protocollo, che appaiano di potenziale rilievo per le relative attività istituzionali, ferma restando la riservatezza degli atti e documenti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 26 marzo 2019, n. 28;

- e) su proposta della Presidente, conferisce ad un consulente della Commissione l'incarico di svolgere le funzioni di coordinamento tecnico delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2
(Guardia di finanza)

1. I compiti attribuiti alla Guardia di finanza dal Protocollo e dal presente Disciplinare sono esercitati dal personale addetto alla Commissione.

Articolo 3
(Procedure operative)

2. Le procedure operative per la gestione del sistema informatico e delle relative segnalazioni sono stabilite dall'Allegato al presente Disciplinare.

per la Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario

LA PRESIDENTE
On. Carla Ruocco

per la Guardia di Finanza

IL COMANDANTE GENERALE
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

ALLEGATO

AL DISCIPLINARE PER LA COOPERAZIONE TRA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E LA GUARDIA DI FINANZA

PROCEDURE OPERATIVE

A) DEFINIZIONI.

1) Presidenza della Commissione.

La Presidente della Commissione e il personale di diretta collaborazione assegnato alla sua segreteria.

2) Coordinatore.

Il consulente della Commissione incaricato dello svolgimento delle funzioni di coordinamento tecnico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del Disciplinare.

3) Personale della Guardia di finanza.

Il personale indicato dall'articolo 2 del Protocollo, come descritto dall'articolo 2 del Disciplinare.

4) Segnalazione.

La classificazione di un documento come "segnalazione" consegue alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) Requisiti oggettivi:

- riguarda le materie e gli ambiti normativi come individuati dal Protocollo;
- contiene doglianze circa i danni economico-patrimoniali subiti;
- contiene segnalazioni di comportamenti, situazioni o fatti, ritenuti dall'istante illegittimi, irregolari o comunque anomali, che coinvolgono intermediari bancari e finanziari ovvero i soggetti di cui all'articolo 115 TULPS.
- riporta fatti concreti, sufficientemente circostanziati e, se del caso, documentati.

Non sono considerate segnalazioni:

- le comunicazioni che abbiano, a causa del loro contenuto condizionale o interrogativo, le caratteristiche di una “richiesta di informazioni, chiarimenti o documenti” o di un “quesito”;
- le comunicazioni che contengano richieste di risarcimento indirizzate alla Commissione, alle quali sia attribuito il valore di atti di interruzione della prescrizione;
- le comunicazioni inconferenti o comunque non connesse alle materie come individuate dal Protocollo.

b) Requisiti soggettivi.

Le segnalazioni:

- possono essere trasmesse da qualsiasi soggetto (persona fisica o ente);
- non possono essere trasmesse in forma anonima, sottoscritte con nomi di fantasia o allegando documenti scaduti, non veritieri ovvero artefatti.

c) Requisiti di forma e trasmissione della segnalazione.

La segnalazione è trasmessa utilizzando esclusivamente il “canale *web* dedicato”. Eventuali segnalazioni trasmesse con modalità diverse (*e-mail*, contatto telefonico, PEC, FAX, ecc.) saranno considerate irricevibili.

5) Ammissibilità delle segnalazioni.

- a) È ammissibile la segnalazione che si ritiene si possa gestire in quanto contenente elementi informativi su fatti, situazioni, soggetti rilevanti.
- b) È non ammissibile la segnalazione che si ritiene non possa essere gestita in quanto priva di elementi informativi su fatti, situazioni, soggetti rilevanti o contenente elementi ritenuti al di fuori dell'ambito delle competenze individuate dall'articolo 1 del Protocollo. Parimenti non ammissibili sono le segnalazioni che riportano informazioni erranee o fuorvianti.

B) PRINCIPI GENERALI.

1) Competenze.

- a) La Presidenza della Commissione formula il giudizio preliminare di ammissibilità sulle segnalazioni e gestisce la trattazione nel merito delle segnalazioni.

- b) La Presidenza della Commissione è autorizzata ad accedere ai dati dei segnalanti ed è tenuta alla rigorosa osservanza della normativa sul segreto nei casi e nelle forme previsti dalla legge istitutiva della Commissione e dal relativo Regolamento interno.
- c) Le comunicazioni indirizzate al segnalante, all'intermediario, all'Autorità di vigilanza competente, relative all'integrazione della documentazione, all'archiviazione delle segnalazioni, alla segnalazione della criticità all'intermediario interessato e alla comunicazione dell'esito dell'istruttoria eventualmente svolta, sono effettuate tramite e-mail e caselle di posta dedicate, cui hanno accesso la Presidenza della Commissione e il personale della Guardia di finanza.
- d) Al fine di facilitare la trattazione delle segnalazioni, il personale della Guardia di finanza collabora con la Presidenza della Commissione, svolgendo funzioni di verifica della completezza documentale, nonché, su richiesta della Presidente della Commissione o del Coordinatore, gli ulteriori compiti indicati dall'articolo 2, comma 3, del Protocollo.

2) Oggetto delle segnalazioni.

Il sistema di segnalazioni è un sistema informatico che consente agli utenti di segnalare le eventuali criticità riscontrate nei rapporti con intermediari bancari e finanziari, nonché con i soggetti di cui all'articolo 115 TULPS, nelle materie e negli ambiti normativi individuati dall'articolo 1 del Protocollo.

In particolare, le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- a) moratorie¹;
- b) finanziamenti²;
- c) segnalazioni SIC, CR e CAI³.

¹ In particolare: i) Moratorie ex DL "Cura Italia" PMI (congelamento prestiti a revoca, proroga prestiti a scadenza, sospensioni rate/canoni); ii) Moratorie ex DL "Cura Italia" Famiglie/Lavoratori autonomi e liberi professionisti (Fondo Gasparrini); iii) Moratorie private promosse da Associazioni di categoria.

² In particolare: i) Finanziamenti fino a 30.000€ (garantiti al 100% dallo Stato); ii) Finanziamenti superiori a 30.000€; iii) Finanziamenti aggiuntivi all'importo già finanziato (iter semplificato per € 25.000); iv) Rinegoziazione del debito; v) Cessione del quinto; vi) Credito ai consumatori; vii) Mutuo; viii) Apertura di credito bancario; ix) Leasing; x) Altro.

³ In particolare: i) Sistemi privati di informazioni creditizie (SIC); ii) Centrale dei rischi (CR); iii) Centrale di allarme interbancaria (CAI); iv) Altro.

3) Trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati è effettuato in conformità al GDPR e i dati personali sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

La titolarità delle credenziali di accesso e utilizzo del sistema è attribuita alla Presidenza della Commissione.

C) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.

Le segnalazioni sono processate e registrate dal sistema informatico e, al termine del procedimento, è possibile per l'utente visionare il riepilogo dell'operazione e effettuarne copia.

1) Verifiche formali di completezza documentale.

- a) Il personale della Guardia di finanza esamina la documentazione relativa alla segnalazione per verificarne la completezza formale e documentale.
- b) Il personale della Guardia di finanza, qualora la documentazione sia priva o carente di elementi obbligatori o essenziali, invia al segnalante, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, una lettera contenente la richiesta di integrare le informazioni e i documenti mancanti. Il segnalante, nei successivi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, fornisce le informazioni richieste. In difetto, la segnalazione è archiviata dal personale della Guardia di finanza, che ne informa il segnalante.
- c) Il personale della Guardia di finanza archivia le segnalazioni in caso di assenza, mancata comunicazione, errata allegazione del documento di identità.
- d) Il personale della Guardia di finanza, verificata la completezza documentale entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, fatta salva la sospensione del predetto termine in caso di eventuali attività di integrazione di informazioni o documenti, invia la segnalazione alla Presidenza della Commissione per la valutazione di merito.
- e) Il personale della Guardia di finanza, qualora ritenga che la segnalazione esorbiti in modo manifesto dagli ambiti di competenza definiti dall'articolo 1 del Protocollo, sentito il Coordinatore, invia al segnalante una comunicazione nella quale si espongono sinteticamente le competenze individuate dall'articolo 1 del Protocollo.

2) Valutazione preliminare di merito della segnalazione.

- a) La Presidenza della Commissione esamina i profili di coerenza della segnalazione rispetto alle competenze individuate dall'articolo 1 del Protocollo e, quindi, valuta nel merito i contenuti della segnalazione ricevuta dal personale della Guardia di finanza.
- b) La Presidenza della Commissione, qualora la documentazione sia valutata carente di elementi sostanziali ritenuti essenziali, predispose e invia entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa da parte del personale della Guardia di finanza, una lettera contenente la richiesta di integrare gli elementi mancanti. Il segnalante, nei successivi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, integra la segnalazione. In difetto, la segnalazione è archiviata e la Presidenza della Commissione ne dà comunicazione al segnalante.
- c) Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte del personale della Guardia di finanza, la Presidenza della Commissione classifica le segnalazioni come ammissibili o non ammissibili. La Presidenza della Commissione può avvalersi della collaborazione di un consulente della Commissione per la valutazione di merito di una o più segnalazioni; in tal caso, il termine di cui al primo periodo è sospeso fino al completamento dello specifico incarico da parte del consulente e, comunque, per non più di 10 giorni lavorativi.

3) Trattazione delle segnalazioni rilevanti.

- a) La Presidenza della Commissione invia all'intermediario la segnalazione ricevuta dall'istante al fine di favorire, in un'ottica di leale collaborazione, la prevenzione ovvero la rapida definizione della controversia, contribuire alla corretta applicazione delle norme vigenti in materia ovvero al superamento di criticità, eventuali inadempienze e difficoltà operative.
- b) All'intermediario è assegnato un termine di 30 giorni lavorativi per comunicare le proprie osservazioni e argomentazioni in merito all'applicazione della normativa bancaria e finanziaria alla fattispecie in questione. Trattandosi di attività svolta in ottica conciliativa e di collaborazione, il termine non è perentorio, né l'intermediario ha l'obbligo di riscontrare la richiesta. Del diniego di collaborazione sarà comunque data evidenza nei *report* statistici e nelle relazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Disciplinare.
- c) La Presidenza della Commissione, laddove ne ravvisi la necessità ovvero l'opportunità, trasmette alle competenti Autorità di vigilanza la corrispondenza

ricevuta dal segnalante e dall'intermediario, chiedendo alle stesse un riscontro, corredato da osservazioni.

d) La Presidenza della Commissione informa il segnalante degli esiti delle attività istruttorie poste in essere.

4) Trattazione delle segnalazioni non ammissibili.

Le segnalazioni inammissibili sono archiviate. La Presidenza della Commissione e il personale della Guardia di finanza, nei rispettivi ambiti di competenza, informano il segnalante dell'avvenuta archiviazione.

5) Comunicazioni standardizzate.

Per tutte le comunicazioni previste dal presente Allegato, indirizzate al segnalante, all'intermediario o alle Autorità di vigilanza, sono predisporre delle lettere contenenti testi *standard*.

D) SERVIZIO DI ASSISTENZA.

Nella *homepage* del sito *internet* può essere indicato un indirizzo *e-mail* dedicato al quale inviare richieste di assistenza per la corretta compilazione della segnalazione nonché per segnalare eventuali problematiche di natura informatica. In tal caso, il servizio di assistenza è coordinato dalla Segretaria di Presidenza.

E) FLOWCHART DELLE SEGNALAZIONI

